

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot. UCAA n. 2662 dd 18-10-2022

Cavareno, 18.10.2022

ORDINANZA N. 58/2022

OGGETTO: Chiusura a tratti della strada insistente su territorio comunale di Cavareno che dal Passo Mendola porta al Rifugio Genzianella per lavori di “Costruzione linea elettrica di bassa tensione (400 volt) in cavo interrato sulle pp. ff. 1466/9, 1466/43, 1466/45, 1466/47, 1466/51 C.C Cavareno”.

SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda di data 11/01/2022 pervenuta il 11/01/2022 prot. UCAA N 145 presentata dalla ditta SET Distribuzione SPA con sede in via Manzoni, 24 – Rovereto (TN) per ottenere il rilascio di Nulla Osta per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto il Nulla Osta n. 1/2022 acquisito al prot. UCAA n. 281 rilasciato dal Comune di Cavareno;

Vista la domanda della ditta Baffelli Giorgio Costruzioni SRL con sede in Via Lanico, 74 -25053- Malegno (BS) atta a chiedere l'emissione di Ordinanza per la chiusura della strada suddetta nel periodo dal 27/06/2022 al giorno 08/07/2022;

Vista il diniego all'emissione di Ordinanza da parte del Servizio Tecnico di data 27/06/2022 acquisita al prot. UCAA n. 1645 e la contestuale impossibilità di eseguire i lavori in periodo estivo;

Vista la nuova domanda di emissione di Ordinanza da parte della ditta Baffelli Giorgio Costruzioni SRL con sede in Via Lanico, 74 -25053- Malegno (BS) di data 17/10/2022 acquisita al prot. UCAA n. 2647 per poter eseguire i lavori in oggetto;

Considerato che al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza, sia degli operatori incaricati dei lavori, sia del traffico veicolare e pedonale, risulta necessario provvedere alla chiusura a tratti dell'area interessata dai lavori;

Visto il vigente Codice della strada emanato con D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto Ministeriale 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 02 del 02.05.2022 di nomina dei Responsabili dei Servizi.

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al L.R. 03/05/2018, n. 2. ss.mm. contenente il “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, in particolare l'art. 61;

ORDINA

DALLE ORE 07.30 DEL GIORNO LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022

ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022

E DALLE ORE 07:30 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 02 NOVEMBRE

ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO VENERDÌ 11 NOVEMBRE

(SABATO E DOMENICA ESCLUSI)

E COMUNQUE NON OLTRE LA FINE DEI LAVORI QUALORA GLI STESSI FOSSERO ANTICIPATAMENTE CONCLUSI,

LA CHIUSURA A TRATTI DELLA STRADA PASSO DELLA MENDOLA – RIFUGIO GENZIANELLA INSISTENTE SULLE PP.FF.:

1466/9, 1466/43, 1466/45, 1466/47, 1466/51 C.C. Cavareno

DISPONE

Che il tratto di strada chiuso sia giorno per giorno quello strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

DEMANDA

Alla ditta incaricata dei lavori, di predisporre la collocazione della segnaletica temporanea relativa alle limitazioni introdotte almeno 48 ore prima come previsto dalla normativa vigente, compresa la segnaletica relativa alle deviazioni di traffico;

alla ditta incaricata dei lavori, di provvedere alla regolamentazione del traffico con movieri o con impianto semaforico e di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di modifica della viabilità stradale, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della stessa la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica come previsto dalla normativa vigente e il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori.

Alla ditta incaricata dei lavori di prevedere idonee e sicure vie di accesso ai proprietari dei terreni limitrofi.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere posta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati del controllo.

Il Comune di Cavareno declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ed agli agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

Il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Albo telematico;
- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;
- APSS - U.O. Trentino Emergenza 118;
- Ditta Baffelli Giorgio Costruzioni srl.
- Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno;
- Polizia Locale Alta val di Non

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;

SERVIZIO TECNICO
UNIONE DEI COMUNI
UNIONE
DELL'ALTA
VAL DI NON

Profaizer Walter